# VERBALE DI ACCORDO

Il 22 marzo 2001

TRA

La Prénatal S.p.A.

Rappresentata dai Sigg.

Dario Pasquale Direttore del Personale e Affari Legali
Rossella Mondini Responsabile Gestione e Sviluppo del Personale

E

- La FILCAMS C.G.I.L. Nazionale rappresentata dalla Sig.a Marinella Meschieri
- La FISASCAT CISL Nazionale rappresentata dal Sig. Giovanni Pirulli
- La UILTUCS UIL Nazionale rappresentata dal Sig. Antonio Vargiu

presente

La Commissione Tecnica Nazionale

si è stipulato il presente Accordo

**PREMIO STRAORDINARIO DI PARTECIPAZIONE 2001**
**per il personale dei negozi**

- La possibilità per Prénatal di vendere i propri prodotti prima che gli stessi vengano messi in saldo costituisce fattore di successo aziendale.
  La riduzione delle quantità di articoli destinati a essere venduti con sconti costituisce quindi un sicuro indicatore dell'andamento economico di Prénatal e dei risultati conseguiti dall'azienda.

- Prénatal e OO.SS individuano pertanto l'opportunità di istituire per il solo 2001 un premio straordinario di partecipazione destinato al personale dei negozi da erogarsi al raggiungimento di una soglia aziendale; premio legato a parametri e meccanismi di calcolo di seguito indicati.

- Il premio verrà erogato in relazione alla vendita di articoli identificati come "riporti" (prodotti appartenenti alla stagione primavera-estate 2000) delle seguenti categorie merceologiche:
  Gestante, Neonato moda, Bambino-Bambina sino a 10 anni, Accessori d'abbigliamento, Pigiami e Scarpe.

- Il premio verrà erogato unicamente al superamento della soglia del 20,25% (a numero di pezzi) di vendite effettuate nel periodo interessato, del monte merci complessivo nazionale dei riporti appartenenti alle categorie sopra esposte.

- Il premio è rivolto a tutti i negozi Prénatal aperti alla data del 31/12/2000.

- Il meccanismo di calcolo del premio è differenziato tra 2 categorie di negozi in base alla quantità di riporti disponibili sui singoli negozi.

Negozi di cui all'allegato A

Verrà erogato al gruppo di lavoro un premio in lire così calcolato da ripartire secondo i criteri di seguito esposti:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Riporti Gestante | = n° pezzi venduti | x | 3.000 |
| Riporti Neonato moda, Bambino-Bambina fino a 10 anni, Scarpe, Pigiami | = n° pezzi venduti | x | 1.500 |
| Riporti Accessori Tessili | = n° pezzi venduti | x | 600 |

Negozi di cui all'allegato B

Verrà erogato ad ogni persona del gruppo di lavoro un premio di 250.000 lire al raggiungimento di una percentuale di smaltimento dei riporti assegnati al singolo negozio pari al 60% del valore degli stessi in vendita.

- Il periodo interessato sarà naturalmente quello ricompreso tra il 1° aprile 2001 ed il 24 giugno 2001.

- I dipendenti full-time presenti in negozio matureranno dal 1° aprile al 24 giugno n° 3 ratei del premio:

  1° rateo dal 1° aprile al 30 aprile

  2° rateo dal 1° maggio al 31 agosto

  3° rateo dal 1° giugno al 24 giugno

  Per i dipendenti part-time i ratei verranno riproporzionati in base all'orario di lavoro del singolo mese.

  Nel caso di prestazione lavorativa ridotta nel corso di questo periodo il rateo verrà attribuito se il periodo di lavoro sarà superiore ai 15 giorni mese di calendario (in seguito ad assunzioni, rientro da aspettative varie o inizio aspettativa).

- Il premio verrà erogato unicamente al personale in forza alla data del 24 giugno 2001 e liquidato con le competenze relative al mese di luglio 2001.

- Restano naturalmente esclusi da tale premio, in quanto non dipendenti, le persone presenti in alcuni punti vendita per "tirocinio formativo" o a seguito di "Piani di inserimento professionale".

- Ai sensi e per gli effetti del II° comma dell'art. 2120 c.c. come modificato dalla legge 29.5.82 n° 297 tali importi sono esclusi dal computo della quota annua di retribuzione utile al fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

- L'ammontare del premio spettante a ciascun lavoratore deve intendersi comprensivo di tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti.

- Il premio straordinario di risultato sarà disciplinato così come previsto dall'art. 2 del D.L. 67 del 25 marzo 97 convertito in Legge 135/97.